

AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE

L'art. 13 del D.L.vo n. 276/2003 riconosce, in favore delle Agenzie di somministrazione che assumano lavoratori "svantaggiati" con contratto di durata compresa tra nove e dodici mesi alcune agevolazioni economiche e contributive: ciò è possibile, tuttavia (comma 5 - bis) soltanto previa convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecnico strumentali del Ministero del Lavoro (ad esempio, Italia Lavoro SpA).

Ma perché ciò avvenga cosa è necessario?

Si deve partire dalla definizione di "svantaggiati" fornita dall'art. 2, comma 1, lettera k) del D.L.vo n. 276/2003 e dall'elenco fornito dal Regolamento CE del 2008 che ha sostituito quello precedente risalente al 2002 (Reg. CE 2204/2002): tra essi sono compresi, tra gli altri, i giovani che hanno terminato gli studi e la formazione da almeno due anni e che non abbiano ancora ottenuto un lavoro regolare, gli "over 50" privi di occupazione o in procinto di perderlo, gli adulti "single" o con più persone a carico, i lavoratori extra comunitari che si sposti nell'ambito comunitario.

Altra condizione è rappresentata dal "godimento" da parte dei potenziali interessati di un'indennità di disoccupazione normale, ordinaria o speciale, o di un'indennità di mobilità, dell'assegno per i lavori socialmente utili o dei sussidi straordinari o speciali di sostegno al reddito.

Incentivi di natura economica

Le Agenzie possono detrarre dal trattamento retributivo quanto il lavoratore già percepisce dall'INPS: esso decorre dal momento in cui ha avuto inizio la prestazione e non possono andare oltre il termine di scadenza del trattamento INPS.

Incentivi di natura contributiva

Se il lavoratore assunto è percettore dell'indennità di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale, l'Agenzia può detrarre dai contributi dovuti l'ammontare dei contributi figurativi. L'aliquota contributiva è quella del settore terziario: su questo e su altri punti specifici si sofferma la circolare INPS n. 44 del 15 marzo 2006.